



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/112/CR08/C9

PROPOSTA DI ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA
“SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL’EDILIZIA
SCOLASTICA” (SNAES)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, al Titolo IV, dispone le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, che rappresenta la legge quadro in materia di edilizia scolastica, ed in particolare l’articolo 7 che istituisce l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (AES);
- il Decreto Ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 23/96, approva lo schema generale del progetto dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica ad oggetto: *"Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministro della Pubblica Istruzione, Comuni, Province e Regioni"*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riutilizzo di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l’altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile ad altre Amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Amministrazione richiedente;
- l’Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4bis e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (repertorio atti n. 84/LV del 1° agosto 2013) così come ratificata dalla Conferenza Unificata del 1° agosto 2013;

ATTESO che il sistema nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, sulla base dello schema generale sopra richiamato, prevede due componenti: una centrale "SNAES" che garantisce al MIUR le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo,

pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in "nodi regionali" denominata ARES che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti Locali stessi;

CONSIDERATO che occorre procedere ad un aggiornamento del Decreto Ministeriale 16 giugno 1999 sopra richiamato nelle parti che riguardano:

- la metodologia e la modalità di rilevazione dei dati;
- il set informativo dei dati con relativo tracciato record oggetto di rilevazione;

per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome, l'U.P.I. e l'A.N.C.I.

CONCORDANO

quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

1. Il presente Accordo definisce l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe per l'Edilizia Scolastica per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 come riportato nell'Allegato Tecnico, parte integrante del presente Accordo.
2. La base dati dell'architettura di sistema, di cui al precedente comma, costituirà il riferimento per tutti i soggetti istituzionali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, per l'esercizio delle funzioni programmatiche di settore al fine di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili per gli interventi sulle strutture scolastiche.

Articolo 2

(Profili di responsabilità)

1. Il MIUR, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.
2. Il MIUR, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome identificano, all'interno della propria organizzazione, le strutture ed i relativi incaricati sui quali si attestano i profili di responsabilità per l'accesso all'Anagrafe Edilizia Scolastica.
3. L'ambito di competenza dei soggetti, come indicati al precedente comma 2, riguarda i dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio.

Articolo 3

(Funzioni)

1. Il MIUR, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome partecipano alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento. In particolare:
 - il MIUR:
 - a) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il supporto informatico realizzato nel corso dell'anno 2005 e che ne facciano richiesta, i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero, al fine di consentire alle Regioni ed alle Province autonome la creazione di una proprio "nodo regionale" dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni tecnologiche già esistenti.
 - b) indica, all'interno della propria struttura (Direzioni scolastiche regionali e provinciali, etc.), i nominativi degli incaricati che hanno accesso ai dati di propria competenza, al fine di verificarne il contenuto;
 - c) trasmette alle Regioni ed alle Province autonome i dati relativi all'organico, sia di diritto che di fatto, relativo alle Istituzioni Scolastiche autonome di propria competenza, secondo le modalità e la tempistica descritta nell'Allegato Tecnico, anche al fine di

agevolare la fondamentale relazione tra gli “edifici/punti di erogazione del servizio scolastico”;

d) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province:

- i dati relativi agli edifici scolastici comunque rilevati nel corso degli ultimi anni;
- un servizio di consultazione dei dati, in forma aggregata, raccolti a livello nazionale.

• le Regioni e le Province Autonome:

a) si dotano, dove ancora non avvenuto, di un proprio sistema di Anagrafe;

b) adeguano il “nodo regionale” esistente alla nuova architettura di sistema;

c) trasmettono al MIUR, attraverso le modalità di cui all’Allegato Tecnico, il sottoinsieme dei dati definiti e contenuti nel “nodo regionale” dello SNAES;

d) supportano i Comuni, le Province e, laddove necessario, le Istituzioni Scolastiche autonome nel costruire, aggiornare, mantenere, implementare e consultare il “nodo regionale” dello SNAES;

e) forniscono gli accessi per le porzioni di dati di competenza e secondo l’uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli Enti locali, alle Istituzioni Scolastiche autonome ed ai nominativi forniti dal MIUR.

2. Il MIUR, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome accedono ai dati presenti nelle forme e modalità stabilite come specificato nell’Allegato Tecnico.

3. Qualora le Regioni non si dotino di un proprio sistema di Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, il MIUR provvede automaticamente in via sostitutiva ad assicurare la realizzazione e la gestione di un "nodo regionale", utilizzando forme di riuso dei "nodi regionali" già esistenti.

Articolo 4

(Aggiornamento e manutenzione)

1. L'aggiornamento e la manutenzione delle modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente Accordo saranno monitorate, con cadenza periodica, dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 al fine di verificare la funzionalità del sistema nel suo complesso e garantire una adeguata corrispondenza informativa tra le diverse articolazioni dei nodi regionali.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità del presente Accordo e per favorire il riuso degli applicativi gestionali attualmente operativi a livello territoriale il MIUR mette a disposizione un importo pari a 200.000,00 euro, da utilizzarsi per le operazioni di migrazione dei dati relativi al censimento degli edifici presenti nel sistema informativo del MIUR, nonché per la migrazione di dati presenti in altri sistemi riferiti all'Anagrafe degli Edifici scolastici, recanti informazioni similari a quelle contenute nelle schede presenti nell'allegato tecnico del presente accordo.
2. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare ulteriori oneri per Comuni e Province.

Articolo 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione dei tracciati record, il MIUR, le Regioni e le Province autonome si impegnano a realizzare, in accordo con gli Enti locali, il sistema di interscambio dei dati, in piena conformità alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività, come previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico.
2. Nei successivi sei mesi, l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, verifica la funzionalità del sistema, dei servizi realizzati e la sua conformità alle regole tecniche stabilite.
3. Nel caso in cui gli Enti locali non garantiscano il sottoinsieme dei dati definiti dalla "Scheda Edificio scolastico", il MIUR può provvisoriamente disporre, sentita la Regione competente,

l'aggiornamento e l'implementazione dei dati sul "nodo regionale" tramite le singole Istituzioni Scolastiche autonome/Uffici Scolastici Regionali.

Roma, 7 novembre 2013

CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO
“SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”
(SNAES)

Allegato Tecnico

v. 1.2 del 04-11-2013

1 - SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL’EDILIZIA SCOLASTICA	2
1.1 – TIPOLOGIA TRACCIATO RECORD “ <i>SCHEDA EDIFICIO SCOLASTICO</i> ” E “ <i>SCHEDA ISTITUZIONE SCOLASTICA</i> ”	2
2 - ARCHITETTURA "SNAES"	3
2.1 - ARCHITETTURA GENERALE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI	3
2.2 - CALENDARIZZAZIONE FLUSSI	4
3 – PROFILI E RUOLI DI ACCESSO	5
3.1 - NODO REGIONALE "ARES"	5
3.2 - NODO CENTRALE "SNAES"	5

1 - SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

I dati che compongono il "Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica" (SNAES) riguardano l'insieme degli edifici scolastici ospitanti Istituzioni Scolastiche autonome statali e i loro punti di erogazione del servizio.

Le informazioni che implementano l'Anagrafe degli Edifici Scolastici sono contenute in due distinte schede di rilevazione:

1. "**Scheda Edificio Scolastico**", che accoglie i dati relativi all'edificio scolastico e la correlazione con il punto/i di erogazione del servizio in esso contenuto/i;
2. "**Scheda Istituzione Scolastica**", che contiene le informazioni sulla composizione dei vari punti di erogazione del servizio che formano ciascuna Istituzione e la loro allocazione in ciascun edificio.

1.1 – STRUTTURA DEL TRACCIATO RECORD "SCHEDA EDIFICIO SCOLASTICO" E "SCHEDA ISTITUZIONE SCOLASTICA"

La struttura del tracciato record che ospita il set informativo relativo sia alla "Scheda dell'Edificio Scolastico" che alla "Scheda dell'istituzione Scolastica" è articolata nel seguente metodo:

		Configurazione					
N. Campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Campo chiave	Dato MIUR	Note

N. Campo: Rappresenta il numero del campo

Descrizione: Rappresenta il nome del campo

Tipo e Lunghezza: rappresentano la lunghezza massima del campo e la tipologia di dato. Es. Testo, Numerico, Data, etc.

Obbligatorio: Rappresenta la obbligatorio del dato rispetto al tracciato

Campo chiave: Rappresenta la chiave univoca del tracciato/tabella

Dato MIUR: Indicato con SI/NO, rappresenta se è un dato di interesse del MIUR o solo delle Regioni

Note: Rappresentano delle eventuali note di spiegazione dei campi


I relativi tracciati record, che costituiscono la base informativa relativa all'Anagrafe degli Edifici Scolastici, saranno definiti in successivi accordi di Conferenza Unificata, in quanto necessitano di un ulteriore aggiornamento tecnico/informativo relativo sia ai contenuti dei dati che alle tipologie di set informativi presenti negli attuali sistemi informativi regionali .

2 - ARCHITETTURA "SNAES"

2.1 -ARCHITETTURA GENERALE E MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 della legge n. 23/96, di seguito si riporta l'architettura funzionale che descrive sia lo scambio dei flussi per la realizzazione dello SNAES che la sua stessa alimentazione da parte dei soggetti titolari e gestori degli edifici.

Nello schema viene rappresentato l'insieme delle diverse funzioni logiche dell'architettura, in modo da fornire una visione globale del sistema proposto.



L'architettura proposta mira a soddisfare le esigenze informative dei vari Enti e a salvaguardare gli investimenti già effettuati per la realizzazione di un sistema di anagrafe dell'edilizia scolastica da parte del MIUR, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province.

I **principi progettuali di base** sono i seguenti:

- le Regioni e le Province autonome che già dispongono di una Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) [punto 1] implementano la propria anagrafe ed alimentano lo SNAES tramite "trasferimenti" strutturati periodici (utilizzando il canale SPC e/o tramite carico massivo FTP);

- il MIUR mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il supporto informatico realizzato nel corso dell'anno 2005 dallo stesso MIUR e che ne facciano richiesta i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero al fine di consentire la creazione di una proprio "nodo regionale" dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni tecnologiche già esistenti [punto 2];
- l'unione dei dati delle anagrafi regionali, degli *import* strutturati e periodici raccolti dal sistema gestionale del Ministero "nodo centrale" e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica del MIUR almeno per quelle Regioni che non siano dotate di una Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, concorrono a formare lo SNAES [punto 3];
- in caso di territorio in cui la Regione si sia dotata di Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica:
 - il MIUR offre alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti locali e alle Istituzioni Scolastiche autonome che ne facciano richiesta un servizio di consultazione dei dati, in forma aggregata, raccolti a livello nazionale attraverso il "nodo centrale" dello SNAES [punto 5];
 - le Regioni garantiscono dati e servizi necessari agli Enti Locali per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica e alle Istituzioni Scolastiche autonome per avere il quadro conoscitivo delle strutture dove viene svolto il servizio scolastico [punto 4];
- in caso di territorio in cui la Regione non si sia dotata di Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica il MIUR garantisce dati e servizi necessari agli Enti Territoriali per la programmazione opere degli interventi di edilizia scolastica [punto 5];
- lo SNAES è progettato e realizzato in modo tale che non siano previsti nuovi ed ulteriori oneri per i Comuni e le Province.

I flussi provenienti dalle Regioni e dalle Province autonome vengono trasmessi, utilizzando l'infrastruttura SPCoop, con un sistema di cooperazione applicativa, sfruttando il più possibile il progetto ICAR o tramite scarico massivo di dati FTP.

Le Regioni e le Province autonome mantengono il loro rapporto con le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 dell'Accordo, attraverso i rispettivi "nodi regionali" [punto 4].

2.2 - CALENDARIZZAZIONE FLUSSI

Lo scambio dei flussi informativi dai "nodi regionali" dello SNAES verso il "nodo centrale" avviene secondo il seguente schema e secondo le tempistiche indicate:

- entro il **1 luglio** di ogni anno il MIUR invia alle Regioni e alle Province autonome i dati relativi all'organico di diritto delle Istituzioni Scolastiche autonome e dei punti di erogazione del servizio scolastico di propria competenza;

- entro il **1 novembre** di ogni anno il MIUR invia alle Regioni e alle Province autonome i dati relativi all'organico di fatto definitivo delle Istituzioni Scolastiche autonome e dei punti di erogazione del servizio scolastico di propria competenza al fine di agevolare la relazione “edifici/punti di erogazione del servizio scolastico” presenti nell'Anagrafe degli Edifici Scolastici;
- entro il **1 dicembre** di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono i dati presenti nei “nodi regionali” al “nodo centrale” dello SNAES, secondo le modalità previste al punto 2.1 e il tracciato record descritto al punto 1.1 del presente Allegato Tecnico.

3 – PROFILI E RUOLI DI ACCESSO

Nel seguente capitolo vengono descritte le varie profilazione per poter accedere sia al "nodo regionale" che al "nodo centrale" da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo. Le modalità di accesso di seguito descritte in entrambi i "nodi" dovranno garantire a tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze istituzioni, di poter aggiornare, interrogare, consultare e trasmettere i dati relativi agli Edifici Scolastici.

3.1 - NODO REGIONALE "ARES"

Relativamente alla profilazione, ogni Regione e Provincia autonoma gestisce autonomamente il sistema di autenticazione al proprio “nodo regionale” (ARES).

I profili e ruoli di accesso al “nodo regionale” sono i referenti dei seguenti soggetti:

- Il Comune e la Provincia, intesi come proprietari e gestori degli edifici scolastici, possono accedere al "nodo regionale" con i diritti di scrittura e lettura in quanto soggetti preposti ad aggiornare e ad implementare l'ARES;
- l'Istituzioni Scolastica autonoma può accedere al "nodo regionale" con i diritti di lettura in quanto soggetto utilizzatore dell'Edificio Scolastico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del presente accordo;
- la Direzione Scolastica Regionale e Provinciale può accedere al "nodo regionale" con diritti di lettura;
- la Regione può accedere al "nodo regionale" con diritti di scrittura (in quanto Amministratore del Sistema) e di lettura (in quanto utilizzatore del sistema per i propri compiti Istituzionali).

3.2 - NODO CENTRALE "SNAES"

La profilazione e ruoli di accesso ai servizi di reportistica dei dati aggregati sul “nodo centrale” dello SNAES sono gestiti dal MIUR come indicato al paragrafo punto 2.1 del presente Allegato Tecnico e specificatamente al [punto 6] dello schema generale e si riferiscono ad accessi in lettura per lo scarico e/o l'interrogazione di dati messi a disposizione di tutti i soggetti che ne hanno titolarità.

In particolare, il MIUR si fa carico di soddisfare le esigenze degli EELL, di un territorio regionale che non dispone del "nodo regionale" (ARES), mettendo a disposizione sia tramite lo SNAES che tramite altri canali informativi, dati e informazioni aggiornati relative agli Edifici Scolastici di propria competenza.